

## REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1° gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell'articolo 9 dell'accordo.
- (2) Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.
- (3) Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all'OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all'effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.
- (4) Secondo l'ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l'imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.
- (5) È nell'interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all'imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

(6) Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all'abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell'OMC, dal 2005 l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93<sup>(1)</sup> dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell'OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

(7) L'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(2)</sup>, dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1° gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

(8) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cina ai sensi dell'articolo 10 bis.»;

b) il paragrafo 7 è abrogato;

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).